

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni”, recentemente pubblicato sulla G.U., al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di un **nuovo contributo a fondo perduto**.

L’agevolazione spetta a tutti i soggetti, a prescindere dall’attività esercitata (ossia del codice Ateco), a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.

Il contributo è individuato applicando una specifica percentuale (compresa tra il 60% e il 20%) alla differenza dei predetti ammontari medi mensili.

In luogo dell’erogazione diretta da parte dell’Agenzia delle Entrate, è possibile scegliere la “trasformazione” dello stesso in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24. Con la presente circolare, si forniscono alcune informazioni al riguardo.

L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (cd. “Decreto sostegni”), in vigore dal 23.03.2021, ha riproposto una versione modificata del contributo a fondo perduto già istituito dal cd. “Decreto rilancio” (art. 25 D.L. 34/2020).

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo**.
Sono ammessi al contributo **anche i lavoratori autonomi iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** (ad esempio, CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, Casse Interprofessionali), in precedenza esclusi dal beneficio;
- titolari di **reddito agrario** di cui all’art. 32, TUIR.

Tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli **enti non commerciali**, compresi gli ETS (Enti del Terzo Settore) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

Ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, pertanto l’agevolazione è riconosciuta anche ai **contribuenti forfetari / minimi**.

Soggetti esclusi

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **attività risulta cessata al 23.3.2021**;
- ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 24.3.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

1. ammontare dei **ricavi / compensi non superiori a € 10 milioni** “*nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto*”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare trattasi dei **ricavi / compensi 2019**;

2. **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 rispetto a quelli 2019**, di una percentuale pari almeno al 30%.

Verifica limite ricavi / compensi 2019

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019, stante l'analogia del contributo in esame con quello previsto dal citato art. 25, DL n. 34/2020, si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E; pertanto:

- in caso di esercizio di **più attività** va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
- per i soggetti che determinano il reddito con il **metodo catastale** vanno considerati i **ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). In **manca** di scritture contabili va fatto riferimento al **volume d'affari 2019**;
- per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di **giornali, libri e periodici**, anche su supporti audiovideomagnetici, per i **distributori di carburante e rivendita di tabacchi / beni di monopolio** i ricavi sono **assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore**.

Verifica riduzione fatturato / corrispettivi

Per usufruire del beneficio in esame è richiesto che **l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019**.

A titolo esemplificativo:

Fatturato medio mensile 2019	Fatturato medio mensile 2020	Riduzione fatturato medio 2020	30% fatturato medio mensile 2019	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

Con riguardo al fatturato, occorre fare riferimento alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, come precisato dall'Agenzia nella Circolare n. 15/E, vanno considerate le **operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020**, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1/01/2019, ai fini della media **rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA** (così, ad esempio, in caso di attivazione della partita IVA nel mese di febbraio 2019, ai fini della media vanno considerati i mesi da marzo a dicembre 2019).

Si ritiene altresì opportuno considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 34/2020 e pertanto:

- vanno considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) **con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.1 e il 31.12** degli anni di riferimento (2019 / 2020) comprese le fatture differite emesse nel mese di gennaio dell'anno successivo relative a operazioni effettuate nel mese di dicembre;
- va tenuto conto delle **note variazione** di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;

- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare **l'ammontare complessivo dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 / 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- per i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specificata percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020**, individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei ricavi / compensi 2019.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora dal calcolo sopra indicato risultasse un importo inferiore ai seguenti limiti, il contributo sarà comunque riconosciuto entro tale importo:

- **€ 1.000** per le **persone fisiche**;
- **€ 2.000** per gli **altri soggetti**.

Il contributo, che non può eccedere l'importo massimo di **€ 150.000**, è comunque riconosciuto, *“per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dall'1 gennaio 2020“* (e fino al 23/03/2021).

La Alfa snc presenta la seguente situazione:

Ricavi 2019	€ 161.000	
Fatturato 2019	€ 165.400	media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 2020	€ 114.500	media mensile 114.500 / 12 = € 9.542

Media mensile 2019 - media mensile 2020 = 13.783 - 9.542 = 4.241

% riduzione media mensile 2019 - 2020 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%

Contributo spettante = 4.241 x 50% = € 2.120,50

contributo; non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in caso di compensazione non operano i limiti di utilizzo nel modello F24:

- di € 250.000, riferite ai crediti d'imposta da indicare a quadro RU;
- di € 700.000, riferito alle compensazioni in un anno solare nel mod. F24;
- riferiti alla presenza di ruoli scaduti per debiti erariali di importo superiore a €. 1.500.

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il nuovo contributo a fondo perduto:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

In relazione ad altri contributi a fondo perduto istituiti nel 2020, il comma 11 dell'art. 1 del "Decreto sostegni", infine:

- **abroga il contributo a fondo perduto** di cui al "Decreto ristori";
- **circoscrive** il contributo a fondo perduto già previsto dal "Decreto agosto" alle attività economiche nei centri storici dei **comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti**.

REGIME SANZIONATORIO

Nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - ✓ della sanzione dal 100% al 200%;
 - ✓ degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.